COMUNE DI VAGLIA

PROVINCIA DI FIRENZE

ORIGINALE
DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 9 aprile 1997 Verbale n. 31

OGGETTO: Del. 131/95 CRT - Regolaemnto per l'esercizio pubblico non di linea svolto mediante autovetture - Approvazione

L'anno millenovecentonovantasette, addì nove del mese di aprile alle ore 20,30 in Vaglia, nella civica sede. Si è riunito, in sessione straordinaria di prima convocazione ed in seduta pubblica, con l'intervento e la presenza di:

- CRESCIOLI Renzo - Sindaco - Presente nonchè dei Consiglieri sigg.:

1) BRASCHI Claudio	Presente	9) GOLINI Donatella	Presente
2) PIERI Fabio	Presente	10) PIZZO Simonetta	Assente
3) BONCIANI Massimo	Presente	11) PERSICHINI Leandro	Presente
4) ZAZZERI Tiziano	Presente	12) SANTELLOCCO Filippo	Presente
5) CAMPANI Patrizio	Presente	13) CHINI Roberto	Presente
6) PAGGETTI Sara	Presente	14) BERNI Massimo	Presente
7) FREDDUCCI Marcello	Presente	15) BARTOLACCI Giuliano	Presente
8) BALDI Gabriele	Presente	16) VILIANI Stefano	Presente

Presiede il Sig. Renzo Crescioli - Sindaco - ed assiste il Segretario del Comune Dr. Aldo Perasole, incaricato della redazione del processo verbale.

Sono presenti gli Assessori esterni Ebe Tronconi e Michele Ocone.

Accertata la legalità del numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta, chiamando intanto a fungere da scrutatori dell'esito di ogni singola votazione i Consiglieri Sigg.: Braschi, Bartolacci e Pieri

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto, in originale come segue:

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

****

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Vaglia, lì 23 APR. 1997 IL SEGRETARIO COMUNALE

****

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

A) per decorrenza del termine di gg. 20 dal ricevimento della stessa/ dei chiar. e/o el. Integr. (forniti con .....n. ..... del .....) da parte del C.R.C. in data .....23 APR. 1997.....

Vaglia, 14 MAG. 1997 IL SEGRETARIO COMUNALE

****

La presente deliberazione è stata:

O MODIFICATA con atto n...../..... del .....

O REVOCATA con atto n...../..... del .....

O COMUNICATA al Prefetto con nota n..... del .....

****

COMUNE DI VAGLIA

PROVINCIA DI FIRENZE

Delibera n. 31/CC del 9.4.1997 REG/AUTO/SVILECON"Del. 131/95 CRT - Regolamento per l'esercizio pubblico non di linea svolto mediante autovetture - approvazione"

Su proposta ed illustrazione dell'Assessore allo Sviluppo Economico Michele Ocone

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto come, nell'ambito del nostro territorio comunale, non vi siano altre possibilità di trasporto pubblico al di fuori dei mezzi di linea che transitano sulla via Bolognese, da e per Firenze, o collegano alla città la frazione di Bivigliano,

- come da tale sistema di comunicazioni siano completamente escluse alcune località non facilmente raggiungibili, fra le quali Mulinaccio, e come, peraltro, gli stessi collegamenti fra le frazioni che non si trovano sulla SS Bolognese e le altre località abbiano notevoli difficoltà, legate come sono ad orari obbligati e spesso insufficienti;

- come, peraltro, la presenza di numerosi uffici pubblici nelle frazioni più grandi e la stessa qualità di località turistica delle frazioni faccia sì che l'esigenza di collegamenti più numerosi sia avvertita da coloro che non dispongono di mezzi privati;

- come da queste necessità sia scaturita l'esigenza, rilevata dall'Amministrazione, di regolamentare, per la prima volta, il trasporto pubblico non di linea mediante autovetture;

Preso atto, pertanto, della legge 15.1.1992 n. 21 che disciplina la materia, recante "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea" nonchè della legge regionale 6.9.1993 n. 67 e della deliberazione del Consiglio Regionale Toscano n. 131 del 1.3.1995 le quali stabiliscono i criteri cui i Comuni debbono attenersi nella redazione dei regolamenti comunali per l'esercizio dei servizi pubblici non di linea,

Preso atto della proposta di Regolamento disciplinante la materia, redatta dai funzionari allo Sviluppo Economico dei Comuni di Barberino Mugello, San Piero a Sieve e Vaglia, successivamente modificata a seguito di alcune proposte delle associazioni di categoria;

Ritenuto pertanto meritevole di approvazione l'allegata proposta di Regolamento comunale per l'esercizio pubblico non di linea svolto mediante autovettura (alleg. A)

Visto che la proposta ha riportato il parere favorevole della competente Commissione consiliare;

Visti in merito gli allegati pareri favorevoli resi in merito alla regolarità tenica ed alla legittimità del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/90

con votazione unanime resa palesemente dai consiglieri presenti e votanti

APPROVA

la proposta di Regolamento comunale per l'esercizio pubblico non di linea svolto mediante autovettura, composto di n. 38 articoli (allegato A).

COMUNE DI VAGLIA
PROVINCIA DI FIRENZE

Prot.
li 11.1.1997

All'Amministrazione Comunale
sede

Oggetto: Regolamento Comunale per l'esercizio pubblico non di linea svolto mediante autovetture.

Il punto 4 della deliberazione n. 131 del 1.3.95 del Consiglio della Regione Toscana stabilisce che il Comune nel determinare il numero delle autovetture da adibire all'esercizio del servizio taxi e di noleggio con conducente, deve tenere di conto delle seguenti variabili che caratterizzano il proprio territorio: :
a) numero di abitanti
b) presenze di centri di servizi socio-sanitari, culturali, sportivi e ricreativi;
c) presenza di attività turistiche;
presenza di attività produttive, industria, commercio,artigianato.

I comuni tengono conto, altresì, nella determinazione del numero delle autovettore da adibire all'esercizio del servizio taxi e di noleggio con conducente:
a) dell'organizzazione esistente nell'offerta dei servizi medesimi(in particolare dell'incidenza positiva esercitata dalla presenza di servizi radio taxi;
b) della presenza di importanti nodi di interscambio di trasporti pubblici di linea (stazioni ferroviare, terminal bus, porti ecc..)
c) del livello di offerta sul territorio di altre modalità di trasporto pubblico ...

Il Comune di Vaglia è collocato tra la città di Firenze e la zona del Mugello, è esteso su una superficie di 56,94 km e conta su una popolazione di 4644 abitanti.

Gli insediamenti urbani oltre cha a Vaglia capoluogo sono suddivisi in due centri con le stesse dimensioni, in altri quattro piccoli centri e in numerose case sparse nella campagna (ex coloniche).

Questi nuclei sono dislocati sulla strada statale 65 che collega il Mugello e la città di Firenze, ad eccezione della frazione di Mulinaccio dislocata sulla strada statale 103 e della frazione di Bivigliano inserita nella parte più alta del comune.

Il trasporto pubblico è assicurato tramite corse effettuate con autobus provenienti dal Mugello per Firenze e viceversa ad eccezione della frazione di Bivigliano dove esiste una corsa specifica Firenze-Bivigliano e di Pratolino dove fa capolinea una corsa urbana proveniente da Firenze.

Entro il 1 gennaio 1998, è previsto che saranno attivati i collegamenti da Vaglia per Firenze anche con ferrovia, con la riapertura della Faentina.

L'economia del Comune di Vaglia è basata essenzialmente sul turismo (Comune riconosciuto turistico dalla Regione Toscana già nell'anno 1973).

La ricettività del Comune consiste in 9 albeghi di cui uno a quattro stelle, uno a tre stelle e gli altri tra una e due stelle; un campeggio a due stelle, un'azienda agrituristicа e n. 10 ristoranti .

Le presenze turistiche nelle sopra citate strutture sono state per il 1° semestre 1996 di n.48951.

A Bivigliano, la frazione che ha avuto ed ha l'interesse più significativo per il turismo essendo luogo di villeggiatura estiva, è concentrato il maggior numero di strutture ricettive.

Nella frazione di Pratolino esistono un distretto socio-sanitario dove vengono eseguiti prelievi per analisi e visite specialistiche e un ex ospedale (Banti) per il quale esiste un vincolo di destinazione ad uso collettivo.

Si fa presente inoltre che la Legge quadro sul trasporto di persone n. 21 del 1996 non consente il prelievo dell'utenza da parte dell'esercente il servizio taxi al di fuori del territorio del Comune che ha rilasciato la licenza, il che fa si che gli utenti di Vaglia non possano chiamare il radiotaxi di Firenze.

Per quanto sopra rilevato e tenuto conto delle richieste degli operatori turistici, delle difficoltà segnalate dai turisti nel raggiungere la città di Firenze, (in special modo dalla frazione di Bivigliano per la quale i servizi di trasporto pubblico sono scadenti), delle difficoltà che incontrano i cittadini delle frazioni di Bivigliano, Mulinaccio, Caselline e delle case sparse nel raggiungere Vaglia capoluogo, Firenze e Borgo San Lorenzo dove si trovano i pricipali uffici pubblici, questo ufficio propone di determinare nel numero di due le autorizzazioni da rilasciare per il servizio di noleggio con conducente.

Il Responsabile Ufficio Sviluppo Economico
(Alessandro Campani)

COMUNE DI VAGLIA

PROVINCIA DI FIRENZE

Prot.
li 20.3.1997

Al Consiglio Comunale
sede

Oggetto: Regolamento Comunale per l'esercizio pubblico non di linea svolto mediante autovetture.

L'esercizio pubblico non di linea svolto mediante autovetture è disciplinato, dalla L. 15 1.1992 n.21 " Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea", dalla Legge Regionale 6.9.1993 n. 67 " Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio" e dalla Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 131 del 1.3.1995 con la quale si stabiliscono i criteri a cui i Comuni debbono attenersi nella redazione dei Regolamenti Comunali sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea.

La bozza del Regolamento per l'esercizio pubblico non di linea svolto mediante autovetture è stata predisposta, da questo ufficio in collaborazione con i funzionari allo Sviluppo Economico del Comune di San Piero a Sieve e del Comune di Barberino del Mugello, attenendosi ai criteri di cui alla Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 131/95

In base all'indagine effettuata da questo Ufficio, di cui si allega copia, viene proposto di determinare in numero di due, le autovetture da adibire all'esercizio del servizio.

Con nota del 18.12.96 prot. 15840 il Comune di San Piero a Sieve, a nome dei tre Comuni, a trasmesso la bozza del Regolamento, con allegata la relazione con la quale si determina il numero delle autovetture da adibire all'esercizio , alle associazioni di Categoria, per il relativo parere.

La F.I.L.T C.G.I.L., è stata l'unica Associazione che ha risposto facendo pervenire una nota, con la quale si richiede un incontro in merito ad alcune modifiche da apportare, in modo da rendere il Regolamento più coerente al quadro mormativo esistente.

In data 23.1.1997 alla presenza dei funzionari dei tre Comuni, presso il Comune di San Piero, si tenuto l'incontro con la FILT e le modifiche richieste dall'associazione sono state inserite nella presente bozza.

Per quanto sopra rilevato e conformemente a quanto indicato dall' Assessore allo Sviluppo Economico Dr. Michele Ocone si propone l'approvazione della Bozza di Regolamento Comunale per l'esercizio pubblico non di linea svolto mediante autovetture, allegata alla presente.

Il Responsabile Ufficio Sviluppo Economico
(Alessandro Campani)

Comune di Vaglia
Assessorato allo Sviluppo Economico

Regolamento Comunale per l'esercizio pubblico non di linea svolto mediante autovettura

Bozza

CAPO I
IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

ART. 1
Definizione del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente svolto mediante autovettura assicura la mobilità di trasferimento e di rappresentanza.

2. Il servizio di noleggio con conducente sostituisce il servizio da piazza ai sensi di quanto previsto dall'art. 11. comma 5. della L. n. 21/1992.

ART. 2
Disciplina del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente è disciplinato dalle norme contenute nel presente Regolamento.

2. Eventuali tematiche non previste nei successivi articoli sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione, dagli usi e dalle consuetudini.

ART. 3
Autorizzazione all'esercizio e figure giuridiche di gestione

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.

2. Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di una sola autovettura.

3. Ai sensi di quanto disposto dalla L. 15.1.1992, n.21 art. 7, comma 1, i titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio possono:

a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della L. 8.8.1985 n. 443:

b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione:

c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge:

d) essere imprenditori privati in tutte le forme previste dal Codice Civile.

4. Nei casi di cui al comma 3 punti b) e C), è consentito conferire l' autorizzazione alla cooperativa od al consorzio. In caso di decadenza od esclusione dai predetti organismi, il noleggiatore è reintegrato nella titolarità dell'autorizzazione con effetto immediato. In caso di recesso, si applica quanto disposto dall'articolo 7, comma della L. 15.1.1992 n. 21.

ART. 4
Condizioni d'esercizio

1. In capo ad uno stesso soggetto è vietato il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi. E' vietato altresì il cumulo di autorizzazioni per servizio da noleggio con licenze per servizio taxi anche alle cooperative ed alle altre forme di gestione associata del servizio. E' invece ammesso il cumulo in capo ad un medesimo soggetto di più attività per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

2. In capo ad uno stesso soggetto è consentito il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con autovettura e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio esercitato con natanti.

3. L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio da noleggio.

4. Il servizio è esercitato dal titolare dell'autorizzazione, da un suo dipendente o da un collaboratore familiare, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, comma 4, della L. 15.1.1992 n. 21.

5. Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'Ufficio Comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. L'elenco è allegato in copia autenticata all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.

ART. 5
Numero delle autorizzazioni

1. Tenuto conto di quanto previsto dal punto 4 dei Criteri di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 131 del 1.3.1995, il numero delle autovetture da adibire all'esercizio del servizio di noleggio con conducente, e quindi il numero delle Autorizzazioni rilasciabili, è stabilito in numero di due.

2. Eventuali modificazioni al numero sopra individuato potranno essere stabilite con successive deliberazioni del Consiglio Comunale.

ART. 6
Riconoscibilità e caratteristiche delle autovetture

1. Le autovetture in servizio da noleggio portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore in posizione alta e centrale, una targa delle dimensioni di cm. 23 x 12 con la scritta "NOLEGGIO" unitamente allo stemma di questo Comune. Le vetture sono altresì dotate di una targa posteriore inamovibile delle dimensioni di cm. 20 x 33,5 recante la dicitura "NCC", il numero di autorizzazione e lo stemma di questo Comune.

ART. 7
Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

1. Previa autorizzazione della Giunta Comunale i mezzi in servizio da noleggio possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sostitutivi od integrativi dei servizi di linea, previa autorizzazione da parte dell'ente concedente i servizi di linea, secondo quanto stabilito all'art. 12 comma 7 della L.R. 14/84.

2. Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione è concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il noleggiatore.

ART. 8
Operatività del servizio

1. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale.

ART. 9
Commissione Comunale per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione del servizio, all'applicazione del Regolamento ed all'assegnazione delle autorizzazioni

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento ed all'assegnazione delle autorizzazioni, la Giunta Comunale provvede, una volta approvato il presente Regolamento, alla nomina di un'apposita Commissione così composta:

a) dal Responsabile dell'Ufficio Sviluppo Economico con funzioni di Presidente:

b) dal Comandante dell'Ufficio Polizia Municipale o suo delegato:

c) da n. 1 rappresentante designato dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e locale:

d) da un rappresentante designato dalle associazioni degli utenti.

2. La Commissione delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Le sue decisioni sono valide a maggioranza: nel caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. La Commissione:

- vigila sull'esercizio del servizio e sull'applicazione del Regolamento avvalendosi, a tal fine, degli uffici Comunali:

- promuove indagini conoscitive, d'ufficio o su segnalazione degli utenti:

- segnala problemi e formula proposte alla Commissione Regionale consultiva di cui all'art. 2 della L.R. 6.9.1993 n. 67.

4. Ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni secondo le procedure concorsuali di cui al Capo III, la Commissione svolge i seguenti compiti:

a) esamina le domande di partecipazione al concorso e decide sull'ammissione dei candidati:

b) procede alla valutazione dei titoli secondo i parametri elencati all'art. 14 e redige la graduatoria di merito:

c) trasmette la graduatoria alla Giunta Comunale per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

5. La Commissione dura in carica 4 anni.

6. Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, la Giunta Comunale può avocare a sé i poteri e le funzioni della Commissione stessa deliberando sulle pratiche elencate negli ordini del giorno non evasi.

CAPO II
LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE

ART. 10
Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore

1. L'esercizio della professione di noleggiatore è consentito ai cittadini italiani od equiparati titolari del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada ed in possesso dei seguenti requisiti:

a) idoneità morale:

b) idoneità professionale:

2. Non soddisfa al requisito dell'idoneità morale chi:

a) abbia riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi:

b) risulti sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il requisito continua a non essere soddisfatto fino a quando non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero la misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.

3. L'idoneità professionale è acquisita a norma della L.R. n. 67 del 6.9.1993:

ART. 11
Accesso alla professione di noleggiatore

1. L'accesso alla professione di noleggiatore è consentito ai cittadini italiani ed equiparati iscritti nel "Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" tenuto dalla Camera di Commercio.

2. Il certificato di iscrizione al ruolo deve trovarsi a bordo del veicolo e, su richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

CAPO III
L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

ART. 12
Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli, da approvarsi da parte della Giunta Comunale, a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo e la disponibilità di autorimessa nel territorio del Comune.

2. Con il bando il Sindaco invita gli interessati a presentare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso - domanda in bollo che sarà sottoposta all'esame ed alle valutazioni di cui all'art. 9.

3. Dell'avvenuta emanazione del bando e data notizia mediante pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ed all'Albo Pretorio del Comune.

ART. 13
Contenuti del bando

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:

a) numero delle autorizzazioni da assegnare:

b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione:

c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli:

d) indicazione del termine per la presentazione delle domande:

e) indicazione del termine di chiusura delle operazioni di scrutinio da parte dell'apposita Commissione di cui all'art. 9:

f) schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o di disponibilità del veicolo e della rimessa.

ART. 14
Titoli oggetto di valutazione

1. Al fine di assegnare le autorizzazioni Comunali per l'esercizio del servizio da noleggio la Commissione di cui all'articolo 9 procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio a fianco indicato:

a) anzianità di presenza operativa nel settore di trasporto di persone con conducente risultante da certificato C.C.I.A.A.. Registro Ditte o da attestazioni circa il periodo di servizio prestato in qualità di dipendente o collaboratore familiare e/o sostituto alla guida del titolare della licenza da un'impresa che gestisce il noleggio con conducente per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi: punti 3,5;

b) possesso di titoli di studio e conoscenza delle lingue straniere:

- scuola dell'obbligo: punti 0,5
- diploma di maturità: punti 0,5
- diploma di laurea: punti 0,5
- conoscenza di lingue straniere, comprovata da attestato o titolo di studio: punti 0,5 per ogni lingua conosciuta, fino a un massimo di tre lingue.

2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti. In caso di parità è data preferenza al candidato che abbia, complessivamente, la maggiore anzianità di servizio e, in secondo luogo, potrà essere tenuto conto di altri elementi idonei a giustificare la scelta.

ART.15
Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione

1. Il Sindaco, sulla base della graduatoria di merito approvata nei modi di cui all'art. 9, provvede a rilasciare l'autorizzazione.

2. Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione del possesso di tutti quei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge e dal presente regolamento per l'esercizio della professione di noleggiatore.

3. L'assegnatario dell'autorizzazione deve presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulti che il medesimo non svolge attività incompatibile con quella di noleggiatore.

ART.16
Validità dell'Autorizzazione

1. L'autorizzazione d'esercizio ha validità illimitata a condizione che venga sottoposta ogni anno a vidimazione presso il competente ufficio Comunale. La vidimazione è condizionata alla verifica sulla permanenza, in capo al titolare, di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione di noleggiatore.

2. L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.

ART. 17
Trasferibilità dell'autorizzazione

1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento dell'autorizzazione Comunale d'esercizio, per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) essere assegnatario dell'autorizzazione da almeno 5 anni;

b) aver compiuto sessant'anni;

c) essere diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

2. Il trasferimento dell'autorizzazione Comunale d'esercizio "mortis causa" è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti di cui all'art. 10. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad un soggetto terzo nel termine perentorio di due anni. Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede, da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.

3. Il Sindaco dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio Comunale:

b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo della sua presentazione) deve essere depositata presso il competente ufficio Comunale unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare l'autorizzazione.

c) il cessionario o l'erede devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10.

4. Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisto di una nuova autorizzazione.

CAPO IV
L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

ART. 18
Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo.

2. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di due giorni, al competente ufficio Comunale.

ART. 19
Acquisizione della corsa

1. Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la rimessa del vettore situata all'interno del territorio Comunale e, ove previsto, nei posteggi all'uopo destinati dal sindaco con propria Ordinanza.

ART. 20
Comportamento del noleggiatore durante il servizio

1. Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore ha l'obbligo di:

a) tenere in ogni circostanza un comportamento corretto nell'espletamento del servizio e nei confronti dell'utenza;

b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;

c) prestare servizio nei confronti dell'utenza portatrice di handicap garantendo tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità;

d) rispettare la disciplina relativa al trasporto bagagli ed animali stabilita dal Comune medesimo;

e) mantenere la vettura costantemente pulita ed in perfetto stato di efficienza;

f) tenere a bordo dell'autovettura la relativa autorizzazione:

g) esporre in modo ben visibile sull'autoveicolo:

1) l'apposito contrassegno rilasciato dal Comune in cui è riportato il nome e lo stemma del Comune;

2) il numero dell'autorizzazione;

3) il numero telefonico dell'ufficio Comunale a cui l'utente può rivolgersi per eventuali reclami relativi alla prestazione del servizio;

4) copia dell'atto di cui al precedente punto 7, da cui risulti il sistema di tariffazione in vigore;

h) tenere a bordo dell'autovettura copia del regolamento Comunale esibendolo a chiunque ne abbia interesse;

ART. 27
Locazione temporanea ed eccezionale delle vetture impiegate in servizio di noleggio con conducente.

1. Il Sindaco autorizza la locazione temporanea ed eccezionale di vetture immatricolate in servizio di noleggio con conducente per la sostituzione di vetture guaste o che hanno subito incidenti. La locazione è soggetta alle seguenti condizioni il cui accertamento compete all'ufficio Comunale che rilascia l'autorizzazione:

a) la locazione è consentita solo tra ditte autorizzate all'esercizio del noleggio con conducente;

b) il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque i trenta giorni nell'arco dell'anno;

c) l'autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo.

ART. 28
Responsabilità nell'esercizio del servizio

1. Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio dell'autorizzazione sono imputabili unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare od al suo dipendente.

ART. 29
Informazioni all'utenza

1. Il Comune segnalerà all'utenza la presenza di veicoli adibiti al noleggio con conducente tramite appositi cartelli in ferro da ubicare nei pressi dei posteggi di stazionamento, sui quali verrà altresì impresso il numero telefonico a cui gli utenti possono rivolgersi per segnalare alla Commissione Comunale Consultiva di cui al precedente art.9 gli eventuali disservizi. Vi verrà inoltre riportato un estratto di cui al precedente art. 25 da cui risulti il sistema di tariffazione in vigore.

CAPO V
VIGILANZA SUL SERVIZIO

ART. 30
Addetti alla vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento è demandata alla Polizia Municipale ed agli uffici ed agenti di polizia di cui all'art. 13 della L. 24.11.1981 n. 689.

ART. 31
Idoneità dei mezzi al servizio

1. La Polizia Municipale dispone annualmente e tutte le volte che ne ravvisa la necessità, verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio.

2. La Polizia Municipale verifica l'idoneità del veicolo o detta le prescrizioni utili al suo ottenimento.

3. La vidimazione annuale dell'autorizzazione di cui all'art. 16, comma 1, è rilasciata previo nulla osta della Polizia Municipale e consente la presentazione del veicolo alle operazioni di collaudo o di revisione ai fini della sicurezza.

4. Le procedure di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche nel caso di sostituzione del veicolo.

ART. 32
Sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono così punite:

a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dagli art. 106 e 107 del R.D. 3.3. 1934 n. 383 e successive modifiche ed integrazioni;

b) con sanzioni amministrative e di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

2. Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di L. 100.000 ad un massimo di L. 1.000.000 per le seguenti violazioni:

a) violazione dell'art. 4, comma 3, sostanziata dalla mancanza dell'autorizzazione a bordo del mezzo;

b) violazione dell'art. 6, comma 1,relativo al mancato rispetto delle norme sulla riconoscibilità delle autovetture;

c) violazione degli obblighi di cui all'art. 7, consistente nell'esercizio non autorizzato di un servizio integrativo del servizio di linea;

d) acquisizione di traffico ad opera di noleggiatori provenienti da altri Comuni che non riconoscono le condizioni di reciprocità di cui all'art. 8;

e) violazione dell'art. 11, comma 2, sostanziata dalla mancanza a bordo del mezzo del certificato di iscrizione al ruolo;

f) violazione dell'art. 16, comma 1, relativo al mancato rispetto della

norma che impone la vidimazione annuale dell'autorizzazione;

g) mancata comunicazione della sospensione del servizio nel termine di cui all'art. 18, comma 2;

h) la violazione dell'obbligo di acquisizione della corsa come previsto dall'art. 19;

i) la violazione degli obblighi di cui all'art. 20, comma 1;

l) mancato rispetto dei divieti di cui all'art. 21, comma 1, punti a) e b);

m) mancata segnalazione di guasti al contachilometri, così come previsto dall'art. 26, comma 2;

3. Nel caso di contestazione immediata della violazione, l'inadempiente può pagare direttamente all'agente accertante una somma a titolo di oblazione in misura pari a quello minimo edittabile.

4. Qualora l'illecito sia commesso da un sostituto alla guida, da un collaboratore o da un dipendente dell'impresa di noleggio, l'accertamento è contestato anche al titolare dell'autorizzazione come obbligato in solido al pagamento della sanzione.

ART. 33
Rinuncia all'autorizzazione

1. Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve presentare istanza scritta di rinuncia al componente ufficio Comunale.

ART. 34
Sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è sospesa, per un periodo non superiore a sei mesi, qualora il titolare:

a) violi i criteri per la determinazione delle tariffe;

b) violi gli art. 186 e 187 del Codice della Strada;

c) violi le norme che regolano il trasporto degli handicappati così come previsto dall'art. 24;

d) violi, per la terza volta nell'arco dell'anno le norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 32, comma 2;

e) manometta il contachilometri.

2. Il Sindaco dispone sul periodo di sospensione dell'autorizzazione, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

3. La sospensione viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 35
Revoca dell'autorizzazione

1. Il Sindaco dispone la revoca dell'autorizzazione nel caso in cui il titolare della licenza o dell'autorizzazione:

a) venga a perdere il requisito di iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, di cui all'art. 3 della L:R. 6.9.1993 n. 67, nonché gli altri requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività previsti dal presente regolamento e della

vigente normativa:

b) incorra, nell'arco di un quinquennio, in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a sei mesi:

c) interrompa ingiustificatamente il servizio per due mesi continuativi e comunque per tre mesi nell'arco di un anno:

d) per motivi di pubblico interesse.

2. La revoca viene comunicata all'ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 36
Decadenza dell'autorizzazione

1. Il Sindaco dispone la decadenza dell'autorizzazione per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 18.

2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 37
Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione

1. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione e revoca dell'autorizzazione.

ART. 38
Irrogazione delle sanzioni

1. Le sanzioni di cui al capo V sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare di quanto previsto dalla L. 24.11.1981 n. 689 e successive modificazioni.

Indice generale

CAPO I
Il servizio di noleggio con conducente

Art. 1	Definizione del servizio	pag. 3
Art. 2	Disciplina del servizio	pag. 3
Art. 3	Autorizzazione all'esercizio e figure giuridiche di gestione	pag. 3
Art. 4	Condizioni d'esercizio	pag. 4
Art. 5	Numero delle autorizzazioni	pag. 4
Art. 6	Riconoscibilità e caratteristiche delle autovetture	pag. 4
Art. 7	Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea	pag. 4
Art. 8	Operatività del servizio	pag. 5
Art. 9	Commissione Comunale per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione del servizio, all'applicazione del Regolamento ed all'assegnazione delle autorizzazioni	pag. 5

CAPO II
La professione di noleggiatore

Art. 10	Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore	pag. 6
Art. 11	Accesso alla professione di noleggiatore	pag. 6

CAPO III
L'autorizzazione all'esercizio

Art. 12	Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni	pag. 7
Art. 13	Contenuti del bando	pag. 7
Art. 14	Titoli oggetto di valutazione	pag. 7
Art. 15	Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione	pag. 8
Art. 16	Validità dell'autorizzazione	pag. 8
Art. 17	Trasferibilità dell'autorizzazione	pag. 8

CAPO IV
L'esercizio del servizio

Art. 18	Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio	pag. 9
Art. 19	Acquisizione della corsa	pag. 9
Art. 20	Comportamento del noleggiatore durante il servizio	pag. 9
Art. 21	Comportamento degli utenti	pag. 10
Art. 22	Collaborazione alla guida	pag. 10
Art. 23	Interruzione del trasporto	pag. 10
Art. 24	Trasporto handicappati	pag. 10
Art. 25	Tariffe	pag. 10
Art. 26	Contachilometri	pag. 10
Art. 27	Locazione temporanea ed eccezionale delle vetture impiegate in servizio di noleggio con conducente	pag. 11
Art. 28	Responsabilità nell'esercizio del servizio	pag. 11
Art. 29	Informazioni all'utenza	pag. 11

CAPO V
Vigilanza sul servizio

Art. 30	Addetti alla vigilanza	pag. 12
Art. 31	Idoneità dei mezzi al servizio	pag. 12
Art. 32	Sanzioni	pag. 12
Art. 33	Rinuncia all'autorizzazione	pag. 13
Art. 34	Sospensione dell'autorizzazione	pag. 13
Art. 35	Revoca dell'autorizzazione	pag. 13
Art. 36	Decadenza dell'autorizzazione	pag. 14
Art. 37	Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione	pag. 14
Art. 38	Irrogazione delle sanzioni	pag. 14

COMUNE DI VAGLIA

PROVINCIA DI FIRENZE

ALLEGATO _____ - DELIBERA N.___/GM__ DEL

OGGETTO: Regolamento Comunale per l'esercizio pubblico non di linea svolto mediante autovettura.

PARERI EX ARTT. 53 E 55 L. 142 DEL 8/6/1990

UFFICIO: SVILUPPO ECONOMICO

Vista la proposta di delibera di cui all'oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.53 della Legge 8/6/1990, n. 142.-

Vaglia, 20.3.1997

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Alessandro Campani

IL SEGRETARIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;
Visti i pareri sopra espressi dal responsabile dell'ufficio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica

E S P R I M E

sotto il profilo della legittimità il proprio parere: FAVOREVOLE

Vaglia, 20.3.1997

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maria Ferasole